



TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Civile

R.G. 63-1/2024

Il Giudice delegato,

Vista la domanda depositata in data 16/5/2024 da MONALDI MAURO, nato a Rimini il 24/1/1968, C.F. MNLMRA68A24H294Q, residente in Santarcangelo di Romagna, Via Le Fratte n. 855, con l'ausilio dell'OCC, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

vista la nota integrativa del 27/5/2024;

preso atto del deposito della documentazione prevista e della relazione dell'OCC ex art. 68, comma 2, CCII;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve previamente valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

Quanto alle condizioni di ammissibilità, il ricorrente è pacificamente qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), che qualifica come tale *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

Si tratta, infatti, di un lavoratore dipendente che non ha mai esercitato impresa commerciale

Non risulta inoltre che il ricorrente sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Dalla documentazione prodotta emerge la presenza di una situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo ammonta ad euro 267.662,64, di cui 102.470,42 (derivante per la maggior parte da debiti verso società finanziarie) in chirografo ed euro 165.192,22 in privilegio ipotecario (debito verso un istituto di credito, a titolo di rimborso di due mutui ipotecari); ciò a fronte di un patrimonio composto: da un immobile stimato euro 231.624,00 avuto riguardo ai valori di mercato ed euro 173.000,00 nell'ipotesi di forzato realizzo; dal reddito corrente, di circa euro 3.000 mensili, da decurtarsi mese per mese della somma di euro 500 da corrispondere per il mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente; un motoveicolo immatricolato nel 2009; buoni postali del valore di euro 7.000 circa per la quota di pertinenza del debitore (trattasi di buoni del valore di circa 43.000 euro caduti in successione per la metà alla morte del padre e spettanti al Monaldi per 1/6). Sulla base dei calcoli effettuati dall'OCC il ricorrente non è in grado di far fronte a tali obbligazioni con il proprio patrimonio; infatti l'adempimento regolare del debito per restituzione dei vari finanziamenti contratti non è possibile se non con sacrificio delle esigenze di mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare.

La documentazione a corredo della domanda, risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante. Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII, l'elenco:

- di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- dei beni che compongono il patrimonio;
- degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni (assenti);
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- gli stipendi, pensioni ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come evidenziato anche nella relazione dell'OCC.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 68, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

nonché il vaglio relativo al merito creditizio, ossia la valutazione circa la diligenza del soggetto finanziatore nel concedere credito al sovraindebitato, risultata negativa per Agos Ducato s.p.a. e positiva per gli altri soggetti.

In particolare, l'origine del sovraindebitamento risale

Il Gestore dell'OCC ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e la veridicità dei dati esposti.

Con riguardo all'indicazione dei costi presunti della procedura, il Gestore li ha indicati in euro 5.579,66 per compenso dell'OCC e del gestore.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, la stessa prevede quanto segue:

- La prosecuzione dei mutui in regolare ammortamento contratti con Banca Malatestiana e garantiti da ipoteca sull'abitazione principale del ricorrente, ai sensi dell'art. 67 co. 5 CCII;
- La destinazione di finanza interna per euro 50.862,79, di cui 45.000 provenienti dallo stipendio che sarà percepito nel corso dei tre anni e mezzo di durata prevista per la procedura, ed il residuo dal rimborso di alcuni buoni postali che verranno a scadenza in detto arco temporale;
- L'apporto di finanza esterna da parte della madre del ricorrente – euro 2.000 – e da parte del datore di lavoro del ricorrente – impegnatosi a pagare integralmente le spese di procedura;
- Il pagamento integrale del credito futuro che sorgerà periodicamente a favore della ex moglie per il mantenimento della figlia maggiorenne;
- Il pagamento integrale delle spese di procedura;
- Il pagamento del ceto chirografario al 31,09%.

In merito ai tempi di pagamento, premesso che ai sensi dell'art. 71, co. 4, il compenso dell'OCC deve essere liquidato dal Giudice al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica che il piano sia stato integralmente eseguito, tenendo conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, si evidenzia che la proposta risulta conforme a tale prescrizione, prevedendo il pagamento solo al termine della fase esecutiva, previa liquidazione del compenso; il mantenimento della figlia maggiorenne verrà corrisposto con regolarità mese per mese; i restanti creditori, chirografari, verranno invece pagati annualmente, come previsto dal Gestore (alla cui valutazione si è rimesso, sul punto, il Monaldi); nel frattempo, la provvista via via accumulata verrà accantonata su un apposito conto acceso dal Gestore (su cui il datore verserà periodicamente lo stipendio).

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporre la comunicazione ai creditori, riservando ogni successiva valutazione all'esito di eventuali contestazioni da parte dei creditori.

Vista la specifica richiesta del debitore, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano va disposta la sospensione delle trattenute sullo stipendio in forza di cessione del quinto in essere con il creditore Compass Banca s.p.a. pattuita per finanziamento n. 173036.

Infine, la richiesta di secretazione di talune parti del presente decreto, della proposta e della relazione dell'OCC, a tutela della riservatezza del debitore, va accolta, nei termini in cui è stata riformulata con nota del 27/5/2024, ossia limitatamente al testo che sarà pubblicato sul sito *web* del Tribunale;

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

dichiara aperta

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **Mauro Monaldi**;

dispone:

che a cura dell'OCC la relazione a sua firma, la proposta del ricorrente ed il presente decreto siano pubblicati nell'apposita area del sito *web* del Tribunale, previo oscuramento delle parti relative all'origine del sovraindebitamento e delle parti contenenti dati anagrafici dei familiari del ricorrente e dati societari del datore di lavoro del medesimo;

che a cura dell'OCC sia data comunicazione a tutti i creditori dei suddetti atti, nel testo integrale, entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata, con l'avvertimento ai medesimi che, ricevuta la comunicazione, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che in mancanza tutte le comunicazioni successive saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;

sospende

fino all'esito del presente procedimento le trattenute sullo stipendio in forza di cessione del quinto in essere con il creditore Compass Banca s.p.a. pattuita per finanziamento n. 173036;

dispone

fino all'esito del procedimento, il divieto per creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

dà atto

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.;

avverte i creditori

che nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

che potranno chiedere la revoca delle misure protettive presentando motivata istanza;

che la versione integrale della proposta, della relazione e del presente decreto che sarà loro fornita non è divulgabile, contenendo dati personali sensibili del ricorrente;

dispone

che l'OCC, scaduto il termine per eventuali osservazioni e sentito il debitore, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente, allegando a tale relazione la prova delle comunicazioni inviate ai creditori e delle eventuali osservazioni ricevute nonché indicando le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa;

che l'OCC alleggi alla relazione il prospetto del soddisfacimento previsto per i creditori in base alla proposta.

Si comunichi all'OCC ed al ricorrente.

Rimini, 29/5/2024

Il Giudice delegato

Dott.ssa Maria Saieva